DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 gennaio 1980

che autorizza la Repubblica italiana ad escludere dal trattamento comunitario i tessuti di seta greggi della voce ex 50.09 della tariffa doganale comune, originari della Repubblica popolare cinese e messi in libera pratica negli altri Stati membri

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(80/225/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la domanda a titolo dell'articolo 115, primo comma, del trattato, che il governo italiano ha presentato alla Commissione delle Comunità europee in data 18 gennaio 1980 al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario i tessuti di seta greggi della voce ex 50.09 della tariffa doganale comune, originari della Repubblica popolare cinese e messi in libera pratica negli altri Stati membri,

considerando che in Italia, conformemente alla decisione del Consiglio del 20 dicembre 1979, l'importazione dei prodotti in causa, originari della Repubblica popolare cinese, è vietata ;

considerando che le disparità delle misure di politica commerciale applicate per questi prodotti dagli Stati membri provocano deviazioni di traffico che ostacolano l'attuazione delle predette misure di politica commerciale, mantenute per via della precaria situazione economica del settore interessato ;

considerando che dalla domanda emerge che per il settore industriale interessato esistono serie difficoltà ;

considerando che eventuali importazioni indirette, in aggiunta a quelle già effettuate o previste, possono aggravare dette difficoltà economiche ;

considerando che non è possibile applicare a breve termine i metodi con cui gli altri Stati membri apporterebbero la necessaria cooperazione ;

considerando che per conseguenza si deve autorizzare l'applicazione delle misure di protezione a norma dell'articolo 115, primo comma, alle condizioni definite dalla decisione della Commissione del 12 maggio 1971 ([1]), in particolare dall'articolo 1 ;

considerando che non si deve estendere tale autorizzazione alla domanda di licenza che ha motivato il ricorso, data la sua modesta entità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica italiana è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sotto indicati, originari della Repubblica popolare cinese e messi in libera pratica negli altri Stati membri, per i quali le domande di titolo di importazione sono state depositate in data successiva al 14 gennaio 1980 :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 50.09 (codice Nimexe : 59.09-01)	Tessuti di seta, greggi

Articolo 2

La presente decisione si applica sino a quando saranno aperte in Italia nuove possibilità di importazione nei confronti della Repubblica popolare cinese per i prodotti predetti e comunque non oltre il 31 dicembre 1980.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1980.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente

([1]) GU n. L 121 del 3. 6. 1971, pag. 26.